

Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000

Art. 1 (Finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) il presente regolamento indica e aggiorna la definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI), in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea.

Art. 2 (Categorie di imprese)

1. Le imprese sono classificate **microimpresa, piccola impresa e media impresa (complessivamente definita PMI)**, in base al numero degli occupati espressi in unità – lavorative - anno (ULA) e delle soglie finanziarie che caratterizzano l'attività economica, secondo le categorie individuate ai commi 2, 3, e 4.
2. **Media impresa:** rientrano nella categoria della media impresa le PMI che:
 - a) occupano meno di 250 ULA e
 - b) realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o presentano un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
3. **Piccola impresa:** rientrano nella categoria della piccola impresa le PMI che:
 - a) occupano meno di 50 ULA e
 - b) realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
4. **Microimpresa:** rientrano nella categoria della microimpresa le PMI che:
 - a) occupano meno di 10 ULA e
 - b) realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
5. Ai fini della classificazione della PMI nelle categorie di cui ai commi 2, 3 e 4, i requisiti degli occupati e delle soglie finanziarie, rispettivamente previsti dalle lettere a) e b) dei medesimi commi 2, 3 e 4, sono cumulativi, nel senso che devono sussistere entrambi.
6. Le imprese che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 2, 3 e 4, sono considerate grandi imprese.

Art. 3 (Imprese non rientranti nella definizione di PMI)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, non sono annoverate tra le PMI le imprese detenute, direttamente o indirettamente, per il 25% o più del capitale o dei diritti di voto, da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici.
2. Il capitale o i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti tramite una o più imprese.

Art. 4 (Fatturato e totale di bilancio)

1. Ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 2:
 - a) per fatturato s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nell'attività dell'impresa, diminuiti degli sconti sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse al volume d'affari. Tale importo corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile;
 - b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Art. 5

(Imprese esonerate dalla tenuta di contabilità)

1. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, le informazioni di cui all'articolo 4 sono desunte, per quanto riguarda il fatturato, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, dal prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Art. 6

(Occupati e calcolo delle ULA)

1. Gli occupati dell'impresa sono:
 - a) i dipendenti dell'impresa;
 - b) coloro che lavorano per l'impresa con un rapporto di dipendenza e che, per la legislazione nazionale, sono considerati dipendenti;
 - c) gli imprenditori individuali;
 - d) i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dall'impresa.
2. Ai fini del comma 1, lettere a) e b), vanno computati i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati alla stessa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza.
3. Ai fini del comma 1, lettera d), i soci devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in ULA, il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra società e socio specifichi una durata inferiore all'anno, nel qual caso si calcola la corrispondente frazione di ULA.
4. Gli apprendisti o studenti con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento non sono compresi nel calcolo delle persone occupate.
5. Il personale posto in cassa integrazione straordinaria non viene considerato ai fini del calcolo degli occupati.
6. La durata dei congedi di maternità, paternità o parentali non è inclusa nel calcolo.
7. Gli occupati sono espressi in ULA.
8. Un'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante tutto l'anno.
9. Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto regolante la prestazione temporaneamente limitata e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari.

Art. 7

(Periodo di riferimento per il calcolo degli occupati e degli importi finanziari)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 8, ai fini del calcolo dei requisiti previsti dall'articolo 2, il fatturato ed il totale di bilancio sono quelli desunti dall'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
2. Il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli occupati è lo stesso cui si riferiscono i dati finanziari ai sensi del comma 1.

Art. 8
(Imprese di nuova costituzione)

1. Per le imprese di nuova costituzione che alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non dispongono ancora di un bilancio approvato, ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, non hanno ancora presentato la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli addetti ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla data stessa.

Art. 9
(Tipologie di imprese considerate ai fini del calcolo degli occupati e degli importi finanziari)

1. Ai fini del calcolo degli occupati e delle soglie finanziarie è necessario tener presente la tipologia dell'impresa al momento della presentazione della domanda che, a seconda delle diverse forme di relazione con altre imprese, in termini di partecipazione al capitale o ai diritti di voto, viene definita:
 - a) **autonoma**, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - 1) l'impresa non è identificabile come impresa associata o collegata ai sensi delle lettere b) e c), oppure
 - 2) il capitale dell'impresa è disperso in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate o collegate;
 - b) **associata**, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
 - 1) l'impresa non è identificabile come impresa collegata ai sensi della lettera c) e
 - 2) tra più imprese ricorre la seguente relazione: un'impresa (impresa immediatamente a monte) detiene, da sola o assieme a una o più imprese collegate ai sensi della lettera c), almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle), fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11;
 - c) **collegata**, quando l'impresa si trova in una delle seguenti relazioni con un'altra impresa:
 - 1) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
 - 4) l'impresa in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto;
 - 5) l'impresa subisce un'influenza dominante per effetto di un intervento diretto o indiretto nella gestione da parte di investitori istituzionali di cui all'articolo 11.
2. Le imprese tra le quali sussiste una delle relazioni di cui al comma 1, lettera c), tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a condizione che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su un mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, devono verificarsi contemporaneamente le conseguenti condizioni:

- a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Art. 10

(Occupati, fatturato ed attivo di bilancio in presenza di imprese associate e collegate)

1. Ai fini del calcolo degli occupati, del fatturato e del totale di bilancio, ai dati dell'impresa richiedente saranno sommati, per un ammontare pari alla percentuale di partecipazione o dei diritti di voto - in caso di difformità si prende in considerazione la percentuale più elevata - gli ULA, il fatturato o il totale di bilancio delle imprese associate all'impresa richiedente situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa medesima. Vanno inoltre sommati per intero i dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano ripresi tramite consolidamento.
2. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera c) ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese in conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano per intero i dati degli occupati e dei dati finanziari desunti dal bilancio d'esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

Art. 11

(Investitori istituzionali)

1. L'impresa richiedente è considerata autonoma se la soglia di partecipazione del 25%, di cui al comma 1 dell'articolo 3 ed al comma 1, lettera b) dell'articolo 9, è raggiunta o superata dalle seguenti categorie di investitori, purché gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con la richiedente:
 - a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercenti regolarmente un'attività di investimento in capitale di rischio, che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che l'investimento totale in una stessa impresa non superi 1.250.000,00 euro;
 - b) università o centri di ricerca pubblici o privati senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) enti pubblici locali aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
2. Ai fini della sussistenza delle ipotesi di collegamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9, gli investitori di cui al comma 1 non sono considerati collegati all'impresa se non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci dell'impresa medesima.

Art. 12

(Modulistica)

1. Ai fini di agevolare le imprese nell'accesso agli incentivi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, le dichiarazioni relative alla definizione di PMI sono

redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore Centrale Attività Produttive, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo: www.regione.fvg.it.

Art. 13

(Identificazione dei regimi d'aiuto)

1. Le definizioni oggetto del presente regolamento si applicano:
 - a) **per i regimi di aiuto notificati ed autorizzati precedentemente al 1° gennaio 2005 e che non prevedono esplicitamente l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005:** subordinatamente all'approvazione da parte della Commissione europea delle notifiche, effettuate dall'Amministrazione regionale, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 ed a decorrere dalla data indicata nell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura della Direzione centrale competente;
 - b) **per i regimi di aiuto istituiti a partire dal 1° gennaio 2005 sulla base del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 e del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001, come rispettivamente modificati dal regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 e dal regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004, nonché sulla base del regolamento (CE) n. 1/2004 del 23 dicembre 2003 e del regolamento (CE) n. 1595/2004 dell'8 settembre 2004:** a decorrere dal 1° gennaio 2005; in sede di prima applicazione del presente regolamento, l'elenco di tali regimi, aggiornato alla data di adozione del medesimo regolamento, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura della Direzione centrale competente;
 - c) **per i regimi di aiuto per i quali la comunicazione di esenzione alla Commissione ai sensi dei regolamenti di cui alla lettera b) è intervenuta precedentemente al 1° gennaio 2005 e che non prevedono esplicitamente l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005:** subordinatamente alla ricezione da parte della Commissione europea della comunicazione, effettuata dall'Amministrazione regionale, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE ed a decorrere dalla data indicata nel relativo avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura della Direzione centrale competente;
 - d) **per i regimi istituiti secondo la regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 ed al regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 e non rientranti nei casi di cui alle successive lettere e) ed f):** a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento;
 - e) **per i regimi di aiuto e "de minimis" che prevedono esplicitamente l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005:** dalla data medesima;
 - f) **per i regimi "de minimis" che fanno riferimento ai "parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese" e che entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2006:** dalla data medesima.

Art. 14

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per le domande di contributo presentate anteriormente alla decorrenza del termine fissato dal comma 1 dell'articolo 13 per l'applicazione delle definizioni previste dal presente regolamento, continuano ad applicarsi le definizioni di piccola e media impresa previste dalle disposizioni legislative e regolamentari precedentemente fissate per i singoli regimi di

aiuto e “de minimis” che non prevedano esplicitamente l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005.

2. L'Amministrazione regionale provvede ad adeguare tutti i regimi di aiuto alle definizioni previste dal presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE